

## RISCHI DI CAMBIO - Artt. 9.2 / 110.3.4 / 2423 bis / 2426 n. 8-bis / OIC n. 1

Vedi § Operazioni in valuta

### RISERVE

Le riserve sono poste ideali del patrimonio netto e possono essere di **utili** o di **capitale**.

Le riserve di utili, che derivano dalla destinazione dell'utile d'esercizio, si iscrivono nel passivo dello stato patrimoniale dopo l'approvazione del bilancio e, pertanto, dette riserve si potranno iscrivere solo nel bilancio successivo a quello da cui quell'utile emergeva. Le riserve di "capitale" si iscrivono, invece, direttamente nel progetto di bilancio dell'esercizio in cui esse si sono manifestate.

La prima classificazione da fare riguarda la situazione di tassabilità delle riserve iscritte in bilancio, tenendo presente che l'art. 47.1 pone delle presunzioni assolute di priorità (Vedi: Dividendi): si considerano prioritariamente distribuiti l'utile di esercizio e le riserve diverse da quelle cosiddette di capitale, per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

La classificazione delle riserve è sempre complessa per cui richiede una attenta analisi per la quale le indicazioni che seguono possono essere di aiuto.

### RISERVE DISTRIBUIBILI SENZA ALCUNA IMPOSTA

Società: la loro distribuzione non crea base imponibile.

Soci: l'art. 47 c. 5 stabilisce che la loro distribuzione non costituisce reddito ma riduce il costo fiscalmente riconosciuto di azioni o quote.

La C.M. 26/E/2004, superando precedenti interpretazioni ministeriali, precisa che qualora la somma distribuita ecceda il costo fiscale delle azioni o delle quote, la differenza dovrà formare **oggetto di tassazione** quale reddito di capitale assimilato al dividendo.

#### **Versamenti soci in conto capitale** <sup>(1) (2) (3) (4)</sup>

#### **Versamenti soci a fondo perduto** <sup>(1) (2) (3)</sup>

<sup>(1)</sup> Possono essere liberamente distribuiti ai soci (per parte della dottrina solo nel rispetto dell'art. 2445, riduzione capitale esuberante). Non è configurabile intento elusivo nella delibera di distribuzione di versamenti soci anche se in presenza di utili accantonati a riserva (R.M. 79/E/2001). Possono essere liberamente utilizzate sia per coprire le perdite che per aumentare gratuitamente il capitale, ma non possono essere utilizzate per liberare aumenti di capitale a pagamento (Massima Notarile H.L.1).

<sup>(2)</sup> *Restituzione di versamenti soci* - L'A.E. con R.M. 79/E/2001, ha chiarito che se in bilancio coesistono Riserve di utili e Versamenti soci non è prevista alcuna precedenza nella distribuzione come invece avviene in caso di riduzione del capitale per esuberanza. Ma la restituzione dei versamenti soci non è fiscalmente irrilevante in quanto riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Inoltre le somme restituite, che eccedono il costo fiscalmente riconosciuto, costituiscono sopravvenienze attive per le imprese o capital gain per le persone fisiche (C.M. 112/E del 21.5.99).

<sup>(3)</sup> Gran parte della giurisprudenza (Trib. Genova 12.2.02) e della dottrina (Tantini) è concorde nel ritenere che anche i versamenti effettuati dopo il verificarsi della perdita possono esonerare la società dal ricorso alla procedura di cui all'art. 2447.

<sup>(4)</sup> In caso di cessione delle partecipazioni di società che hanno beneficiato di questi versamenti, non è possibile convenire che assieme alle partecipazioni vengano trasferiti anche ulteriori diritti, in quanto i versamenti sono definitivamente acquisiti nel patrimonio della società (Massima Notarile I.K.3).

#### **Versamenti soci in conto futuro aumento di capitale** <sup>(2) (5)</sup>

<sup>(5)</sup> Finché non viene adottata la delibera di aumento rappresentano un debito della società verso i soci e devono essere restituiti in mancanza di aumento. Per questo motivo non devono essere conteggiati per la verifica dell'erosione del capitale a causa di perdite. Nell'attesa della delibera sarebbero da collocare tra i debiti verso altri finanziatori. Sentenze varie: Tribunale di Verona, Roma, Genova. Non possono essere utilizzati per coprire le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale (Massima Notarile H.L.2).

Questi versamenti attribuiscono al socio che li ha effettuati il diritto all'attribuzione di quote di capitale e anche al rimborso. Il socio quindi che cede la partecipazione potrà trasferire o meno i diritti derivanti da questi versamenti (Massima Notarile I.K.3).

#### **Versamenti per copertura perdite**

E' una riserva costituita con versamenti dei soci e con uno specifico vincolo di destinazione e va allocata in bilancio tra le Altre riserve A.VII.

#### **Riserva per sottoscrizioni di capitale in corso**

Possono essere restituite ai soci se non si procede all'aumento del capitale sociale.

#### **Riserva da riduzione del capitale sociale**

Accoglie la differenza tra riduzione del capitale e la perdita coperta o la parte di riduzione del capitale esuberante non distribuita ai soci. Se il capitale era stato precedentemente aumentato con utilizzo di riserve di utili, di rivalutazione o in sospensione, occorrerà ricostituire preliminarmente le stesse.

### **Riserva da sovrapprezzo azioni** <sup>(5)</sup>

Deriva dalla differenza tra il valore nominale delle azioni rispetto al valore di emissione.

### **Riserva da conversione di obbligazioni** <sup>(5)</sup>

Si tratta di una riserva assimilabile a quella da sovrapprezzo azioni.

<sup>(5)</sup> La riserva da sovrapprezzo non può essere distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale. Può essere imputata ad aumento del capitale sociale senza obbligo di darne annualmente conto. Il valore delle azioni gratuite di nuova emissione o l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote non costituiscono utile per il socio beneficiario. La destinazione a copertura delle perdite è libera. Può essere utilizzata anche per l'aumento della riserva legale.

La distribuzione del sovrapprezzo consente talvolta di attuare delle manovre elusive, puntualmente indicate nella C.M. 8/9/058 del 16.03.84 (riferita a riserve soggette a maggiorazione di conguaglio e quindi in gran parte superate dalla normativa vigente).

Società che incassa - Il legislatore fiscale individua due casi:

1) il sovrapprezzo è una vera distribuzione della riserva e quindi un rimborso di capitale che va a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (art. 47.5);

2) il sovrapprezzo è un "dividendo mascherato" avendo la società distributrice attuato una manovra elusiva; deve essere imputato a reddito.

### **Riserva da avanzo di fusione (da concambio)**

Trattasi di una riserva di capitale, che può derivare da - una differenza positiva tra valore contabile dei patrimoni netti delle società fuse o incorporate ed il valore nominale delle azioni di nuova emissione, o da - una sopravvalutazione delle attività o da una sottovalutazione delle passività.

Tale riserva risulta condizionata dalla ricostituzione obbligatoria delle riserve in sospensione di imposta o da quella facoltativa delle riserve tassabili in caso di distribuzione (art. 172.5).

### **Riserva da avanzo di fusione (da annullamento)**

L'avanzo, che è determinato dal maggior valore contabile del patrimonio netto della società incorporata rispetto al valore contabile della partecipazione annullata, può dipendere - dall'acquisto delle partecipazioni ad un prezzo vantaggioso (incerta la sua collocazione) o - dalla presenza di un disavviamento nel patrimonio dell'incorporata (riserva di capitale).

Tale riserva risulta condizionata dalla ricostituzione obbligatoria delle riserve in sospensione di imposta o da quella facoltativa delle riserve tassabili in caso di distribuzione; il residuo viene normalmente utilizzato per ricostituire, entro il limite del loro valore, parzialmente o totalmente, le altre riserve utilizzando il criterio di proporzionalità rispetto alle residue riserve iscritte nel bilancio dell'incorporata. L'avanzo residuo è liberamente distribuibile (art. 172.5).

### **Riserva da avanzo di scissione**

Si crea con la fissazione di concambi che non riflettono il patrimonio netto delle società scisse o di nuova costituzione.

### **Riserve di trasformazione da società di persone (art. 170.3)**

Le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci per trasparenza (ai sensi dell'art. 5) sono distribuibili senza alcuna imposizione, purché iscritte in bilancio con l'indicazione della loro origine.

### **Riserve da conferimento agevolato ai sensi del D.L. 358/97 art. 4.4.3**

Gli eventuali maggiori valori iscritti in contabilità dalla conferente o dalla conferitaria non costituiscono costo fiscalmente riconosciuto. Liberamente distribuibili (R.M. n. 82/E del 6.6.00).

### **Riserve da conferimento in fase di costituzione, non costituenti sovrapprezzo**

Talvolta in sede di costituzione della società, specialmente quando si effettua un conferimento in natura, il valore dell'apporto viene suddiviso in due parti: capitale sociale e riserva. Si tratta di una riserva di capitale, *liberamente distribuibile*, che nulla ha a che vedere con la Riserva da sovrapprezzo.

## **RISERVE SOGGETTE A TASSAZIONE IN CAPO AL PERCIPIENTE**

### **Riserva legale**

Può essere utilizzata per copertura di perdite e sembrerebbe anche per l'aumento del capitale sociale; tra le massime del notariato, infatti, è stato eliminato il divieto di utilizzo della riserva legale per l'aumento del capitale sociale. In ogni caso deve essere reintegrata. La parte che eccede 1/5 del capitale sociale è utilizzabile come la riserva straordinaria. Se ci sono obbligazioni in circolazione ed il capitale sociale viene ridotto a causa di perdite, la riserva legale si calcola sempre sul capitale originario, fino a quando la somma del capitale sociale e della riserva legale non eguagli le obbligazioni in circolazione (art. 2413).

### **Riserva statutaria**

Lo statuto può prevedere la creazione di una riserva statutaria con destinazione:

- generica - utilizzabile per distribuzione dividendi (a determinate condizioni), aumento gratuito di capitale, copertura perdite;
- specifica - quali Riserva per rinnovo impianti, Riserva per conguaglio o stabilizzazione dividendi, Riserva per copertura rischi, ecc.

Poiché il codice non prevede la distinta indicazione delle riserve statutarie, occorrerà darne dettaglio nella

nota integrativa. Per disporre di una riserva vincolata ad una specifica destinazione, occorre una delibera dell'assemblea. L'eccedenza rispetto alle previsioni dello statuto è liberamente utilizzabile.

#### **Riserva per rinnovo impianti e macchinari**

All'acquisto degli impianti o macchinari la riserva non subirà alcuna movimentazione (es. saranno contabilizzati Macchinari e impianti, Fornitori ed Erario c/ Iva) ma l'importo pari al bene acquistato potrà essere trasferito ad una riserva di utili disponibile per la distribuzione ai soci.

#### **Riserva per stabilizzazione dividendi**

Formata da utili accantonati per poter garantire, liquidità permettendo, un dividendo costante.

#### **Riserva straordinaria**

Formata da utili in attesa di distribuzione o altra destinazione.

#### **Riserva da deroghe ai sensi dell'art. 2423 c.c.**

Distribuibile solo in misura pari agli importi recuperati tramite l'ammortamento o il realizzo.

#### **Riserva da condono ai sensi dell'art. 15.10 D.L. 429/82 conv. L. 516/82 <sup>(1)</sup>**

#### **Riserva da condono ai sensi della L. 413/91 art. 33.8 <sup>(1)</sup>**

#### **Riserva da condono ai sensi della L. 413/91 art. 33.10 <sup>(1)</sup>**

#### **Riserva da condono ai sensi della L. 27.12.02 n. 289 <sup>(1)</sup>**

<sup>(1)</sup> Trattasi di riserve di utili.

#### **Riserva da rivalutazione ai sensi della L. 266/05 affrancata <sup>(1)</sup>**

<sup>(1)</sup> La riserva di rivalutazione affrancata costituisce a tutti gli effetti una riserva di utili.

#### **Riserva da rivalutazione ai sensi della L. 2/09 affrancata**

Può essere utilizzata per aumenti di capitale e per copertura perdite. In caso di distribuzione, la riserva darà luogo a reddito imponibile solo per i soci, che la dichiareranno come dividendo.

#### **Riserva da rivalutazione ai sensi della L. 2/09 con valore solo civilistico**

Può essere liberamente utilizzata per aumenti di capitale e per copertura di perdite. Per quest'ultimo utilizzo, non si potranno distribuire utili finché non è ricostituita oppure si dovrà procedere alla sua riduzione mediante assemblea straordinaria (art. 13 L. 342/2000).

In caso di distribuzione, la riserva darà luogo a reddito imponibile solo per i soci (che la dichiareranno come dividendo).

#### **Riserva di utili da trasformazione da società di capitali in società di persone**

Le riserve distribuite da una società di persone, che si erano formate con utili quando la società era un soggetto Ires, sono tassabili sempre come dividendo qualificato e devono essere evidenziate nel quadro RN della dichiarazione della società (Risposta Map Piemonte 18/5/2006).

### **RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA**

In caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito della società attraverso una variazione in aumento. Alcune leggi prevedono che all'incremento del reddito partecipi anche l'imposta sostitutiva pagata a suo tempo (es. imposta sostitutiva 16% per la Riserva da rivalutazione ai sensi dell'art. 26 L. 413/91).

Se sono utilizzate per la copertura di perdite devono essere ricostituite e non si potranno distribuire dividendi fino alla loro ricostituzione.

Le riserve in sospensione di imposta, così come ribadito nelle R.M. n. 1 del 11.1.01 e n. 131/E del 18.9.01, possono essere suddivise in due gruppi:

- **tassabili solo in caso di distribuzione**, contrassegnate da (\*\*);
- **tassabili per qualsiasi utilizzo**, esclusa, in alcuni casi, la copertura di perdite (\*).

**Riserve da trasformazione ai sensi dell'art. 122.4/917 ora art. 170.4 (\*)** (da società di capitali in società di persone)

**Riserve per sopravvenienze attive ai sensi degli artt. 55/597 e 55/917 <sup>(1)</sup>**

**Riserve per contributi e liberalità ai sensi dell'art. 55/917 <sup>(1)</sup>**

La riserva esistente in bilancio a seguito della contabilizzazione prevista dalla precedente normativa (possibilità di accantonare il 50% del contributo) sarà tassata se utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite (pregresse, correnti o future), o se i beni cui si riferisce il fondo sono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.

In bilancio potrebbero esserci riserve analoghe ma con diverse implicazioni:

- Riserva sopravvenienze ai sensi dell'art. 88/917 c. 3;
- Riserva sopravvenienze ai sensi dell'art. 88/917 c. 2;
- Riserva contributi tassata ai sensi dell'art. 88/917 (per la parte o l'intero contributo già assoggettato a tassazione).

**Riserva maggior detrazione Iva 6% <sup>(1)</sup>**

<sup>(1)</sup> Concorrono a formare il reddito della società nell'esercizio in cui siano utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite (art. 14.5 L. 537/93).

**Riserva di rivalutazione monetaria L. 74/52 <sup>(2)</sup> (\*\*)**

**Riserva di rivalutazione monetaria L. 576/75 <sup>(2)</sup> (\*\*)**

**Riserva di rivalutazione monetaria L. 72/83 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> (\*\*)**

**Riserva da rivalutazione L. 408/90** <sup>(2)</sup> (\*\*)  
**Riserva da rivalutazione L. 413/91** <sup>(2)</sup> (\*\*)  
**Riserva da rivalutazione L. 342/00** <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> (\*\*)  
**Riserva da rivalutazione L. 448/01** <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> (\*\*)  
**Riserva da rivalutazione L. 350/03** <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> (\*\*)  
**Riserva da rivalutazione L. 266/05** <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> (\*\*)

<sup>(2)</sup> Concorrono a formare il reddito della società nell'esercizio in cui sono utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite o dall'aumento di capitale sociale.

Se utilizzate per coprire perdite la società: - potrà distribuire utili solo se la riserva è ricostituita, - la riserva non è più in sospensione di imposta (art. 8 L. 342/00).

Se imputate a capitale sociale occorre darne notizia nell'Unico. Le riduzioni del capitale esuberante successive all'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione (tutte, ai sensi della L. 408/90 art. 4) hanno per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte di capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

Le riserve di rivalutazione sono distribuibili solo osservando la procedura di cui all'art. 2445 c.c..

L. 408/90 art. 4 - L. 413/91 art. 25 - L. 342/00 - L. 448/01 - In caso di distribuzione il reddito da imputare alla società ed ai soci è aumentato dell'imposta sostitutiva. Alla società viene attribuito un credito di imposta pari all'imposta sostitutiva a suo tempo pagata. L'imposta sostitutiva da considerare è: per la 408 art. 3, 16% per i beni non ammortizzabili, 20% per i beni ammortizzabili; per la 413/91 art. 25: 16%; per la 212/90, 15% per i beni non ammortizzabili e 19% per quelli ammortizzabili. Nell'ipotesi in cui l'imposta sostitutiva sia stata calcolata con riferimento ad entrambe le aliquote l'importo della maggiorazione va calcolato mediante una media ponderata (C.M. n. 207/E del 16.11.00).

<sup>(3)</sup> La C.M. 23 prot. 9/786 del 18.5.1983 conferma che l'attribuzione ai soci di una società di persone della riserva non forma reddito imponibile né per la società né per i soci.

<sup>(4)</sup> Se utilizzata per coprire perdite la società potrà poi distribuire utili solo se la riserva è ricostituita o ridotta in misura corrispondente con delibera dell'assemblea straordinaria, senza i vincoli previsti all'art. 2445.2.3.

La R.A.E. n. 32/2005 sancisce che l'utilizzo dei saldi di rivalutazione in occasione dell'annullamento di azioni proprie ne determina la tassazione.

**Riserva da rivalutazione L. 2/09, non affrancata** (\*\*)

Deriva da rivalutazione con effetti fiscali, senza affrancamento del saldo.

Può essere liberamente utilizzata per aumenti di capitale e per copertura di perdite. Per quest'ultimo utilizzo, non si potranno distribuire utili finché non è ricostituita oppure si dovrà procedere alla sua riduzione mediante assemblea straordinaria (art. 13 L. 342/2000).

In caso di distribuzione, la riserva darà luogo a reddito imponibile sia per la società (che scomputa l'imposta sostitutiva versata per i beni ammortizzabili), sia per i soci (che la dichiareranno come dividendo).

In caso di attribuzione della Riserva di rivalutazione ai soci, con la concorrenza della stessa alla formazione del reddito, i maggiori valori attribuiti ai beni, entro il limite degli importi distribuiti ai soci, si considerano fiscalmente riconosciuti, in deroga al periodo di moratoria. Non risultano posizioni ministeriali sugli effetti dell'affrancamento.

**Riserva da condono L. 413/91 art. 33.7** (\*\*)

Concorre a formare il reddito della società se distribuita ai soci.

**Riserva da condono L. 413/91 art. 33.9** (\*)

Concorre a formare il reddito della società qualunque sia l'utilizzo.

**Riserva da conferimento agevolato L. 904/77** (\*\*)

Concorre a formare il reddito della società se distribuita ai soci.

**Riserve per ammortamenti anticipati** (\*)

Può derivare dalla distribuzione di utili (raccomandata dall'Oic n. 25) o da diretta imputazione contabile di ammortamenti. Le quote di ammortamento civilistico imputate a conto economico dopo il termine dell'ammortamento fiscale sono indeducibili e liberano in pari ammontare la riserva ammortamenti anticipati; si avranno così due riserve per ammortamenti anticipati, una in sospensione di imposta che mano a mano diminuisce e l'altra liberamente distribuibile. Per semplicità è forse opportuno trasferire quest'ultima alla normale riserva straordinaria.

**Riserva derivante dalle deduzioni extracontabili (quadro EC dichiarazione dei redditi)** (\*\*)

Le riserve di patrimonio netto poste a "garanzia" delle deduzioni extracontabili, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir, possono essere utilizzate a copertura di perdite d'esercizio senza essere tassate. Sono tassabili solo in caso di distribuzione.

Il vincolo di sospensione d'imposta è pari all'ammontare delle deduzioni extracontabili meno le imposte differite calcolate sulle deduzioni stesse.

Non era necessario, per poter usufruire dei benefici fiscali connessi alle maggiori deduzioni fiscali rispetto a quelle contabili, avere delle riserve o utili portati a nuovo da vincolare: era previsto che potevano fruirne tutte le imprese, anche da quelle che non avevano riserve, a condizione che venisse compilato il prospetto contenuto nel quadro EC della dichiarazione dei redditi. Rimane fermo ovviamente che, se in futuro si fossero formati utili o riserve, queste sarebbero dovute essere vincolate.

A "garanzia" delle suddette deduzioni extracontabili possono essere utilizzate tutte le riserve, sia di capitale

che di utili, con la sola esclusione della riserva legale, imponendo quindi una sospensione d'imposta "per massa", senza operare alcuna distinzione tra riserve di utili o di capitale.

La Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di liberare le riserve vincolate a seguito della deduzione extra-contabile, con il pagamento di una imposta sostitutiva dell'1%, che doveva essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa all'esercizio 2007.

#### **Riserva contributi in conto capitale (\*)**

Costituito solo se il contributo è destinato ad integrare il patrimonio netto. Gli altri contributi non vanno mai imputati a riserva (vedi § Contributi). Concorre a formare il reddito della società per qualsiasi utilizzo, salvo diversa previsione della legge che ha istituito il contributo.

#### **Riserva da agevolazione per fusioni e concentrazioni art. 79 L. 742/86 (\*)**

Trattasi delle agevolazioni previste per le Compagnie di assicurazione.

#### **Annullamento azioni proprie e utilizzo delle riserve di rivalutazione (R.M. 32/E/2005)**

La risoluzione sancisce che l'utilizzo dei saldi attivi di rivalutazione in occasione dell'annullamento di azioni proprie ne determina la tassazione. In base all'Oic n. 20 "la differenza tra il valore contabile ed il valore nominale delle azioni annullate deve essere operata mediante la riduzione di riserva disponibile dopo aver azzerato la riserva azioni proprie in portafoglio". La riserva di rivalutazione monetaria non è disponibile né dal punto di vista civilistico (può essere ridotta solo con l'osservanza dell'art. 2445 c.c., salvo che si utilizzi per copertura perdite) né da quello fiscale.

### **RISERVE CON TASSAZIONE DIVERSIFICATA**

#### **Riserve da conferimento ai sensi dell'art. 175 (ante modifica L. 244/2007)**

Dovrebbe trattarsi di riserva di utili per la conferente e di capitale per la conferitaria.

Se non si fanno emergere plusvalenze tassabili (possibile per il realizzo controllato della plusvalenza) dovrebbe trattarsi per entrambe di riserva di capitali, in quanto derivante dal concambio.

#### **Riserve da conferimento agevolato ai sensi dell'art. 176**

**Conferente:** trattasi di riserva di utili, liberamente utilizzabile sia per coprire perdite che per aumenti di capitale sociale e può essere distribuita ai soci senza alcun onere impositivo per la società (R.M. 82/2000). In capo ai soci la distribuzione sarà tassata come un qualsiasi dividendo.

**Conferitaria:** trattasi di riserva di capitali (Riserva sovrapprezzo azioni).

#### **Riserva da riduzione del capitale sociale**

Accoglie la differenza tra la riduzione operata e la perdita coperta o tra riduzione per capitale esuberante e restituzione ai soci. La collocazione dipende dalla precedente formazione del capitale sociale.

#### **Riserva da conversione in euro**

La conversione delle poste contabili in € può aver generato differenze, imputate al c.e. alle voci E.20 o E.21 (preferibile), oppure poteva essere costituita una apposita riserva. Vedi Oic n. 27.

#### **Riserva da rivalutazione delle partecipazioni (art. 2426.1 n. 4)**

Non distribuibile (precisare in nota integrativa); deriva dalla applicazione del metodo del patrimonio netto.

#### **Riserva da deroga ai sensi dell'art. 2423.4**

Se in casi eccezionali l'applicazione di una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in corrispondenza al valore recuperato (es. quote annue di ammortamento, se la deroga riguardava un bene ammortizzabile). La deroga deve essere motivata in n.i..

#### **Riserva per azioni / quote della società controllante**

Vale quanto detto per la Riserva azioni proprie in portafoglio. In bilancio deve essere collocata tra le *Altre riserve* come voce distinta di *Riserva per azioni della controllante in portafoglio*. In n.i. è necessario esplicitare l'indisponibilità della riserva.

#### **Riserva per acquisto azioni proprie**

Costituita in previsione dell'acquisto delle azioni proprie, per il periodo che intercorre tra la delibera assembleare e l'effettivo acquisto, in misura corrispondente al corrispettivo massimo autorizzato per l'acquisto ai sensi dell'art. 2357 C.C. In bilancio va allocata tra le Altre riserve A.VII.

#### **Riserva per azioni proprie in portafoglio**

Ai sensi dell'art. 2357, la società può acquistare azioni proprie entro i limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato ed in ogni caso entro il limite del 10% del capitale sociale (tenendo conto anche delle azioni detenute dalle controllate). A fronte del valore delle azioni iscritto in attivo deve essere iscritta una riserva indisponibile utilizzando le riserve disponibili e gli utili; può avere quindi natura mista a seconda delle riserve che sono state vincolate. Ha la funzione di salvaguardare l'integrità del capitale ed evitare che l'acquisto di azioni proprie si traduca in una distribuzione della parte indisponibile del patrimonio netto.

Se le azioni vengono annullate ed il valore di bilancio delle azioni stesse è:

= al valore nominale – si riduce in pari misura il capitale e la riserva diviene disponibile;

> al valore nominale – oltre alla riduzione del capitale occorre ridurre una riserva disponibile, dopo aver liberato la riserva indisponibile;